

LEGGE 10 agosto 2012, n. 47.

Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità. Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ GARANTE
PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Art. 1.

*Istituzione dell'Autorità Garante
per l'infanzia e l'adolescenza*

1. È istituita presso la Presidenza della Regione l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata 'Garante', al fine di garantire e promuovere la piena attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di età dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Art. 2.

Funzioni del Garante

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 e delle altre convenzioni internazionali che tutelano i soggetti in età evolutiva, nonché sull'applicazione delle disposizioni contenute nella normativa nazionale la cui attuazione è di competenza della Regione e degli enti locali;

b) vigila sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso, di appartenenza etnica e/o religiosa. Il Garante favorisce ogni iniziativa utile al riconoscimento del valore e della dignità dei minori;

c) esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi regionali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, legislativi, regolamentari o di adozione delle buone prassi, riguardanti i diritti dei minori, per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;

d) collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi all'infanzia ed all'adolescenza, in collegamento con l'Osservatorio permanente sulle famiglie e con i soggetti incaricati dalle istituzioni a svolgere indagini e ricerche su particolari aspetti della realtà minorile;

e) promuove e sostiene forme di partecipazione dei bambini e delle bambine alla vita delle comunità locali;

f) contribuisce alla diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela;

g) vigila, in collaborazione con il Corecom, sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica sotto i profili della percezione e della rappresentazione infantile; formula proposte innovative e segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti eventuali trasgressioni;

h) promuove iniziative per la tutela del diritto dei bambini all'integrità fisica, in particolare per la prevenzione e la protezione dai rischi di espanto di organi, di mutilazione genitale femminile (MGF), di abuso sessuale e di sfruttamento pornografico, in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269; si adopera per estendere i trattamenti psicologici e sanitari per la riduzione dei danni subiti dai bambini vittime di qualsiasi tipo di violenza, avvenuta anche fuori dal territorio nazionale, coinvolgendo ad ogni livello le istituzioni pubbliche, le organizzazioni non governative e le organizzazioni del privato sociale;

i) vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, della presenza sul territorio di minori non accompagnati, dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile;

j) vigila sui fenomeni dell'evasione e dell'elusione dell'obbligo scolastico e del lavoro minorile, in collaborazione con gli enti competenti e con le organizzazioni del privato sociale;

k) vigila sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali pubbliche o convenzionate e accreditate dalla Regione, per garantire il rispetto e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

l) vigila sul trattamento dei minori in tutti gli ambienti esterni alla famiglia, e in particolare nei luoghi in cui essi sono inseriti per disposizione dell'autorità giudiziaria e attraverso i servizi sociali, segnalando all'autorità amministrativa e all'autorità giudiziaria le situazioni che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario;

m) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni, iniziative a favore dei minori affetti da malattie di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, della diagnosi precoce, dei trattamenti terapeutici, della riabilitazione, al fine di garantire loro un trattamento ottimale;

n) fornisce sostegno tecnico e consulenza legale agli operatori dei servizi sociali; propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione di personale idoneo a svolgere attività di tutela e di curatela ed attività di consulenza ai tutori e/o ai curatori nell'esercizio delle loro funzioni;

o) segnala, alle competenti amministrazioni pubbliche, fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni carenti o inadeguate dal punto di vista sociale, ambientale o igienico-sanitario, relative all'abitazione e al quartiere;

p) verifica le condizioni e gli interventi dei servizi sociali per l'accoglienza e l'inserimento del minore straniero non accompagnato;

q) riceve segnalazioni relative a casi di supposta violazione dei diritti dei minori, anche provenienti dai diretti interessati e ne dà comunicazione agli organi competenti affinché si attivino per le opportune verifiche ed interventi;

r) segnala alla magistratura i casi di conflitto di interessi tra i minori e chi esercita la potestà genitoriale,

con particolare riferimento ai casi di rischio per l'incolumità fisica;

s) interviene presso le autorità competenti per garantire ai cittadini, nei procedimenti minorili civili, la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari;

t) informa il cittadino ricorrente, l'ente interessato e gli organi regionali competenti delle iniziative intraprese e dei relativi risultati;

u) collabora con l'Osservatorio permanente sulle famiglie, con il gruppo interistituzionale contro la pedofilia e pedopornografia minorile, anche al fine di promuovere un raccordo tra le strutture regionali e nazionali.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, gli interventi diretti alla tutela dei diritti e degli interessi individuali delle persone minori sono effettuati, ove possibile e opportuno, in raccordo con la famiglia.

3. Il Garante, sulla base delle informazioni e delle conoscenze acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni:

a) riferisce alle autorità competenti e agli organi statuari della Regione dei casi in cui rilevi o venga a conoscenza di fatti costituenti reato o di gravi situazioni di danno o di rischio per i minori;

b) riferisce sull'attività svolta dal suo ufficio, di norma ogni sei mesi, alla Commissione legislativa competente e all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e all'Assessore regionale per la salute;

c) in collaborazione con l'Osservatorio permanente sulle famiglie e con gli osservatori tematici istituiti dalla Regione o con essa convenzionati, presenta alla Presidenza della Regione e alla Giunta regionale una relazione annuale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella Regione, sullo stato dei servizi esistenti, sulle risorse utilizzate, sulle attività svolte, sui risultati raggiunti e sulle attività in programma per l'anno successivo.

4. La relazione di cui al comma 3, lettera c), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 3.

Poteri del Garante

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, il Garante può:

a) chiedere l'accesso ai documenti amministrativi e la fissazione dei termini per la loro definizione;

b) verificare l'adempimento, nei termini previsti dai decreti dei tribunali per i minorenni, delle prescrizioni nei confronti dei comuni, dei servizi sociali comunali e provinciali, delle aziende sanitarie locali e, in caso di mancata indicazione dei termini, segnalare alle autorità competenti le relative inadempienze;

c) raccomandare alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive dei funzionari e degli operatori dei servizi pubblici o del privato sociale accreditato presso la Regione, per l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori.

Art. 4.

Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca

1. Il Garante è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro. Dura in carica cinque anni e può essere rinominato una sola volta. Per lo svolgimento delle funzioni e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 2 e 3, si avvale degli uffici e del personale della Segreteria gene-

rale della Presidenza della Regione senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

2. Il Garante è scelto tra persone che dispongono di particolare competenza nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia, della prevenzione del disagio sociale e dell'intervento sulla devianza minorile o che abbiano ricoperto incarichi istituzionali e sociali di particolare importanza negli stessi settori.

3. Costituiscono titoli preferenziali per la nomina i seguenti:

a) laurea in giurisprudenza, in lettere, in filosofia, in pedagogia, in psicologia, in sociologia o equipollenti;

b) competenza giuridico-amministrativa in materia minorile;

c) competenza nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani nonché della tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori.

4. La carica di Garante è incompatibile con le seguenti funzioni:

a) direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere;

b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica nonché amministratore o dirigente di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;

c) lavoratore autonomo, subordinato o professionale;

d) giudice onorario presso i tribunali per i minorenni.

5. Se successivamente alla nomina è accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 4, il Presidente della Regione invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni; decorso infruttuosamente tale termine senza che l'interessato abbia provveduto, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione alla Giunta regionale per la relativa sostituzione.

6. La Giunta regionale può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

Art. 5.

Natura onorifica della carica

1. Il Garante esercita le proprie funzioni a titolo onorifico.

2. Al Garante non spetta alcun rimborso spese.

Capo II

ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA PERSONA CON DISABILITÀ NELLA REGIONE

Art. 6.

Istituzione dell'Autorità Garante della persona con disabilità

1. È istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, l'Autorità Garante della persona con disabilità, di seguito denominata 'Garante'.

2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione; esso non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Art. 7.

Destinatari

1. Ai fini del presente Capo sono definite "persone con disabilità" tutti coloro, compresi gli stranieri e gli apolidi, residenti, domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio regionale, la cui "condizione di handicap" sia stata accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 8.

Funzioni del garante

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) persegue, in conformità alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, ai principi costituzionali ed alle prescrizioni introdotte con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, la piena realizzazione dei diritti delle persone in situazione di handicap, nonché l'integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità. Per il raggiungimento delle predette finalità si avvale delle norme contenute nella presente legge e di ogni altra disposizione normativa regionale, nazionale, comunitaria ed internazionale in materia;

b) comunica all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, le violazioni della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e predispone una relazione biennale sullo stato di attuazione della predetta Convenzione nel territorio della Regione, avvalendosi anche dei rappresentanti del terzo settore;

c) interviene, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilità e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'amministratore di sostegno o da un'associazione avente per fine statutario la tutela dei diritti e/o la promozione sociale delle persone con disabilità, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento, anche omissivo o discriminatorio ai sensi della legge 1 marzo 2006, n. 67, in contrasto con le finalità di cui alla lettera a);

d) sollecita e controlla che per ogni persona con disabilità sia redatto il progetto individuale;

e) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ogni'altra attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sull'handicap e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità;

f) può costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico di chi abbia commesso reati avvalendosi impropriamente, con dolo o falsità, di strumenti giuridici previsti dalle norme richiamate alla lettera a) e di tutti gli altri strumenti giuridici diretti a facilitare l'esistenza e l'autonomia delle persone con disabilità;

g) esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi regionali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, legislativi e regolamentari, riguardanti i diritti delle persone con disabilità. Esprime, altresì, valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali finanziate da organismi regionali ed aventi ad oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità.

h) collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità nella Regione;

i) propone all'amministrazione regionale lo svolgimento di attività di formazione dirette a soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità, secondo i rispettivi ordinamenti di riferimento;

l) informa delle iniziative intraprese e dei risultati ottenuti i soggetti che hanno richiesto il suo intervento.

Art. 9.

Poteri del Garante

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8 il Garante può:

a) accedere agli uffici pubblici o servizi aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico sotto il profilo dell'assenza di barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriale nonché intellettuale-relazionale;

b) richiedere formalmente ai soggetti pubblici e privati il rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle norme nazionali e regionali poste a salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità ed in particolare dalle norme di cui all'articolo 8, lettera a), segnalando all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro ed alle altre competenti autorità eventuali violazioni delle predette norme;

c) segnalare al sindaco o all'amministrazione competente l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;

d) segnalare alle direzioni provinciali del lavoro l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni;

e) informare i soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 marzo 2006, n. 67, indirizzandoli verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio;

f) richiedere agli enti legittimati ad agire anche per interessi collettivi di adire la competente autorità giudiziaria per ottenere apposito provvedimento di rimozione delle barriere architettoniche che determinano una oggettiva e comprovata inaccessibilità a luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte delle persone con disabilità. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 1 marzo 2006, n. 67;

g) controllare le strutture ed i programmi destinati alle persone con disabilità allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

Art. 10.

Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca

1. Il Garante è nominato con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro. Resta in carica cinque anni e può essere rinominato una

sola volta. Per lo svolgimento delle funzioni e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 8 e 9 il Garante si avvale degli uffici e del personale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

2. Può essere nominato Garante chi attesti, con apposita dichiarazione, di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e/o in scienze sociali o equipollenti o in medicina o in psicologia, che presenti idonea certificazione comprovante di avere svolto per almeno cinque anni attività di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e di promozione della inclusione sociale degli stessi.

3. Qualora, successivamente alla nomina, sia accertata la mancanza del requisito di cui al comma 2, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro rimuove immediatamente dalla carica il Garante e provvede alla sua sostituzione. Può essere inoltre rimosso dalla carica per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

Art. 11.

Natura onorifica della carica

1. Il Garante esercita le proprie funzioni a titolo onorifico.
2. Al Garante non spetta alcun rimborso spese.

Capo III

MODIFICHE DI NORME E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Reviviscenza degli articoli 2 e dei commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, in materia di demanio marittimo

1. Il comma 47 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 è abrogato, e per gli effetti rivivono l'articolo 2 ed i commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15.

Art. 13.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 agosto 2012.

LOMBARDO

Assessore regionale per la famiglia
le politiche sociali ed il lavoro

SPAMPINATO

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente

ARICÒ

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'Epigrafe:

La legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale.", è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 11 maggio 2012, n. 19, S.O. n. 20.

Nota all'art. 1, comma 1:

La legge 27 maggio 1991, n. 176, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.", è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 11 giugno 1991, n. 135, S.O.

Nota all'art. 2, comma 1, lett. a) e h):

— Per la legge 27 maggio 1991, n. 176, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989." vedi nota all'art. 1, comma 1.

— La legge 3 agosto 1998, n. 269, recante "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.", è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 agosto 1998, n. 185.

Nota all'art. 7, comma 1:

La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.", è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

Nota all'art. 8, comma 1:

— La legge 3 marzo 2009, n. 18, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.", è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 14 marzo 2009, n. 61.

— Per la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.", vedi la nota all'art. 7, comma 1.

L'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.", così dispone:

«Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. – 1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di cui all'articolo 1, nonché dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di seguito denominato «Osservatorio».

2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I componenti dell'Osservatorio sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilità. L'Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità, designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in numero non superiore a cinque.

4. L'Osservatorio dura in carica tre anni. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e dell'eventuale proroga della durata, per un ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del

lavoro, della salute e delle politiche sociali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani;

b) predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;

c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;

d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 del presente articolo;

e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

6. Al funzionamento dell'Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. All'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: «entro il 15 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni due anni, entro il 15 aprile».

— La legge 1 marzo 2006, n. 67, recante «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 marzo 2006, n. 54.

Note all'art. 9, comma 1:

— L'art. 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», così dispone:

«Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche. — 1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visibilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possono venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisoriale, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.

3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono allegata una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione

una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.

6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.

7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammonda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

— La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

— L'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», così dispone:

«Obbligo di certificazione. — 1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione.»

— L'art. 2 della legge 1 marzo 2006, n. 67, recante «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni», così dispone:

«Nozione di discriminazione. — 1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.

2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.

3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.

4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.»

— L'art. 3 della legge 1 marzo 2006, n. 67, recante "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni.", così dispone:

«Tutela giurisdizionale. — 1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

2. Comma abrogato.
3. Comma abrogato.
4. Comma abrogato».

Nota all'art. 12:

Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, recante "Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo.", così rispettivamente dispongono:

«Art. 2 - *Periodo di gestione degli stabilimenti balneari.* — 1. La gestione di stabilimenti balneari è consentita per tutto il periodo dell'anno, al fine di svolgere le attività collaterali alla balneazione avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità, delle licenze e delle autorizzazioni di cui sono già in possesso per le attività stagionali estive, previa comunicazione di prosecuzione dell'attività all'autorità concedente competente per territorio con l'indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati.

2. Relativamente alle concessioni in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'uso ampliato ai sensi del comma 1 è riconosciuto su richiesta del concessionario e subordinatamente al pagamento del conguaglio del canone.

3. In sede di prima applicazione della presente legge o in caso di procedura di decadenza, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere quindici giorni di tempo per sanare eventuali inadempienze anche alle concessioni in essere alla data del 1° gennaio 2003.»

«Art. 3 - *Suddivisione delle zone costiere e determinazione dei canoni demaniali.* — 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sono individuate le zone costiere di alta, media e bassa valenza turistica del territorio della Regione, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342.

2. Nei successivi sessanta giorni, sono determinati nuovi canoni demaniali marittimi con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

3. I nuovi canoni non possono superare del 10 per cento gli attuali.».

Nota all'art. 12, comma 1:

Per la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale.", vedi la nota all'Epigrafe.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 25

«Istituzione della figura e dell'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Caputo il 29 maggio 2008.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 26 giugno 2008.

D.D.L. n. 55

«Istituzione del difensore civico regionale per l'infanzia e l'adolescenza».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Barbagallo il 9 giugno 2008.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 2 ottobre 2008 (abbinato nella seduta n. 128 del 20 ottobre 2010).

D.D.L. n. 91

«Istituzione del Garante regionale per i diritti dell'infanzia e l'adolescenza».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Cracolici, Ammatuna, Apprendi, Barbagallo, Bonomo, De Benedictis, Di Benedetto, Digiaco, Di Guardo, Donegani, Faraone, Ferrara, Fiorenza, Galvagno, Gucciardi, Laccoto, Lupo, Marinello, Marziano, Oddo, Panarello, Panepinto, Picciolo, Raia, Rinaldi, Speciale, Termine, Tumino, Vitrano il 20 giugno 2008.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 7 ottobre 2008 (abbinato nella seduta n. 128 del 20 ottobre 2010).

D.D.L. n. 466

«Istituzione dell'ufficio del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Arena, Musotto, Colianni, D'Agostino, D'Antoni, De Luca, Federico, Gennuso, Lentini, Minardo, Romano, Ruggirello il 29 settembre 2009.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 7 ottobre 2009 (abbinato nella seduta n. 128 del 20 ottobre 2010).

D.D.L. n. 853

«Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Colianni, Arena, Musotto, Romano, D'Aquino, Federico, Maesano, Calanducci, Marziano, Speciale, Lentini, Lo Giudice, Parlavecchio, Adamo, Capadonna, Leanza N. il 2 febbraio 2012.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 7 febbraio 2012 (abbinato nella seduta n. 229 del 17 luglio 2012).

Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn.: 88 del 17 febbraio 2010, 132 del 16 novembre 2010, 134 del 30 novembre 2010, 149 dell'8 febbraio 2011, 150 del 15 febbraio 2011, 166 del 17 maggio 2011, 167 del 18 maggio 2011, 170 del 14 giugno 2011, 171 del 15 giugno 2011, 172 del 28 giugno 2011, 173 del 12 luglio 2011, 176 del 26 luglio 2011, 228 del 10 luglio 2012, 229 del 17 luglio 2012, 231 del 24 luglio 2012 e 232 del 25 luglio 2012.

Deliberato l'invio in Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 176 del 26 luglio 2011.

Deliberato l'invio al 'Comitato per la qualità della legislazione' nella seduta n. 176 del 26 luglio 2011.

Deliberato il ritiro dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 228 del 10 luglio 2012.

Deliberato il ritiro dal 'Comitato per la qualità della legislazione' nella seduta n. 228 del 10 luglio 2012.

Deliberato il rinvio al 'Comitato per la qualità della legislazione' nella seduta n. 229 del 17 luglio 2012.

Parere reso dal 'Comitato per la qualità della legislazione' nella seduta n. 94 del 24 luglio 2012.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 232 del 25 luglio 2012.

Relatore: Giuseppe Arena.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 372 del 27 luglio 2012 e n. 373 del 30 luglio 2012.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 373 del 30 luglio 2012.

(2012.31.2350)012

DECRETO PRESIDENZIALE 18 luglio 2012, n. 48.

Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione e le norme di attuazione;

Vista la Costituzione della Repubblica italiana, con particolare riferimento all'articolo 117, commi 1, 5 e 6;

Vista la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;